

# Gabbie regionali per il credito

## Nel fondo di garanzia pmi sezioni speciali per le regioni

DI CINZIA DE STEFANIS

Le regioni potranno destinare proprie risorse al fondo di garanzia pmi per sostenere le imprese del territorio e incrementare le ordinarie percentuali di copertura dello strumento. Di conseguenza, ci sarà maggiore spazio di integrazione tra le politiche nazionali e le singole politiche regionali in materia di garanzia e di accesso al credito. Obiettivo dell'apertura: razionalizzare e rendere più efficiente l'intero sistema della garanzia pubblica. Questa la finalità della riforma del fondo di garanzia pmi allo studio dei ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze (si veda quanto anticipato da *ItaliaOggi* il 4 e 18 novembre 2016) che apre a possibili sinergie con le regioni con la possibilità per le stesse di finanziare il differenziale tra il massimale di copertura (80%) previsto dalla normativa comunitaria e l'aliquota prevista dall'intervento statale. Ma dall'esame attento delle norme (di cui *ItaliaOggi* anticipa i contenuti dell'articolato) emerge la necessità per la riforma del fondo pmi di lasciare un più ampio spazio di aggiuntività qualitativa per intercettare le risorse regionali (si veda tabella in pagina). In concreto, maggiori saranno i vincoli che vengono posti per l'utilizzo delle risorse locali e minori saranno i fondi che le regioni faranno affluire al fondo statale.

**L'INTERVENTO DELLE REGIONI.** Due le modalità di intervento da finanziare con le risorse regionali: l'aumento delle aliquote di copertura fino all'80% per la garanzia diretta e l'aumento dall'80 al 90% della riassicurazione per i confidi e/o fondi regionali. Nel primo caso a discrezione della regione possono essere individuate fasce di rating sulle quale intervenire attraverso l'integrazione delle quote di copertura del fondo fino a concorrenza del massimo consentito (80%). Nel secondo caso la misura della riassicurazione, attraverso la costituzione di sezioni speciali del fondo, potrà essere elevata al 90% della garanzia prestata dal garante.

**LE ALTRE NOVITÀ DELLA RIFORMA.** Accanto alle novità relative all'introduzione del modello di rating, alle aliquote di copertura differenziate, alle operazioni a rischio tripartito, la bozza di riforma riporta altre innovazioni che, di fatto, restringono il campo d'azione dell'intervento pubblico finanziato con risorse nazionali.

Perd esempio, il nuovo decreto non consentirà di garantire:

- le operazioni finanziarie

### Possibili scenari futuri sul ruolo delle regioni alla luce della riforma del fondo pmi

Tipologia di operazioni	Cosa prevede la riforma del fondo	Lo spazio di manovra che la riforma consentirà alle regioni
Operazioni a rischio quadripartito	Operazioni a rischio tripartito, non soggette a valutazione con modello di rating, con una percentuale paritaria dell'assunzione del rischio tra banca, confidi autorizzato e fondo, in ragione di circa un terzo ciascuno, con ponderazione zero sui due terzi dell'operazione.	Rischio assunto in ragione del 20% ciascuno per banca e confidi e del 30% ciascuno per stato e regione. In tal modo i finanziamenti così garantiti beneficerebbero della ponderazione zero sull'80% dell'operazione. In alternativa, si potrebbe optare per il rischio quadripartito puro, ipotizzando un'assunzione del rischio paritaria al 25% per banca, confidi, stato e regione, con ponderazione zero al 75%.
Accesso semplificato per imprese start-up presentate da confidi autorizzati	Gli interventi sulle start-up, sia nel caso di garanzia diretta che nel caso di controgaranzia/riassicurazione, saranno concessi (a differenza della situazione attuale) esclusivamente per finanziare programmi di investimento.	Le risorse regionali potrebbero essere utilizzate per mantenere l'impostazione attuale, che non prevede l'obbligo di intervenire su programmi di investimento se l'operazione viene garantita da confidi autorizzato, consentendo al fondo di continuare a dare supporto al tessuto economico locale, anche in considerazione del lusinghiero andamento di queste operazioni in termini di default.
Finanziamenti a breve termine concessi a soggetti beneficiari rientranti nella prima classe di merito di credito del modello di rating	Nella riforma non sarebbe consentito l'intervento delle regioni a sostegno di tali tipologie di finanziamenti.	L'intervento sulle su tali tipologie d'impresa con risorse regionali consentirebbe, utilizzando un modesto volume di risorse finanziarie in quanto destinato a imprese a bassissimo livello di rischio, al locale sistema del credito di liberare patrimonio per finanziare altre imprese del territorio con livello di rating più basso.
Operazioni di factoring di durata maggiore di 12 mesi	In base allo schema di riforma non sarebbero ammissibili le operazioni senza piano d'ammortamento di durata superiore a 12 mesi.	Sarebbe necessario prevedere la possibilità di intervenire su operazioni di factoring (operazioni senza piano d'ammortamento di durata, di norma, fino a 24 mesi).
Programma di investimento nel caso di start-up	La bozza di riforma prevede che il programma di investimento nel caso di start-up sia «coperto», per almeno il 25%, con mezzi propri. Questo significa che il finanziamento ammesso all'intervento del fondo non possa eccedere il 75% del programma.	Sarebbe auspicabile prevedere la possibilità di garantire, con l'ausilio delle risorse regionali, un'operazione finanziaria pari al 100% del programma di investimento a condizione che l'impresa disponga di mezzi propri versati, al momento dell'erogazione del finanziamento, pari ad almeno il 25% del costo del programma.
Operatività su portafogli di finanziamenti (fattibilità da verificare alla luce del nuovo decreto portafogli in corso di emissione)	Lo schema sin qui adottato per gli interventi su portafogli non ha consentito ai confidi l'utilizzo di tale opportunità.	Sarebbe importante consentire alla regione di poter intervenire su operazioni di portafoglio per aumentare lo spessore della tranche junior ovvero per controgarantire tranche mezzanine coperte da confidi in presenza di garanzia diretta sulla tranche junior.

finalizzate all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario (a prescindere se l'operazione sia già garantita dal Fondo oppure no);

- i finanziamenti a breve termine concessi a soggetti beneficiari rientranti nella prima classe di merito di credito del modello di valutazione;

- i finanziamenti a medio-lungo termine senza piano di ammortamento o con periodo di preammortamento superiore a due anni.

Inoltre, le operazioni finan-

ziarie riferite a nuove imprese potranno accedere alla garanzia solo se concesse a fronte di un programma di investimento e a condizione che il medesimo programma sia coperto, per almeno il 25%, con mezzi propri apportati dal soggetto beneficiario. Tale limitazione varrà anche per i confidi autorizzati.

**CONTROLLI E REVOCHE.** Entro un mese dalla data di completamento dei programmi di investimento, i soggetti beneficiari trasmettono al fondo, tramite procedura informatica sulla base dei modelli allegati alle disposizioni operative:

- la dichiarazione, resa in for-

ma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, sul programma di investimento effettuato. La dichiarazione deve contenere l'elenco degli impieghi del finanziamento garantito, la descrizione delle eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al programma di investimento presentato e l'attestazione dell'avvenuto avvio dell'attività prevista;

- la copia delle fatture relative agli attivi materiali e immateriali acquistati o realizzati.

L'agevolazione connessa alla garanzia è revocata:

- totalmente, nel caso il sog-

getto beneficiario non trasmetta al fondo, nei termini previsti, la documentazione sopra elencata;

- parzialmente, in misura proporzionale all'assenza o alla non conformità al programma di investimento della documentazione sopra elencata.

In caso di revoca dell'agevolazione, il soggetto beneficiario è tenuto a corrispondere al fondo l'importo dell'equivalente sovvenzione lordo revocato, maggiorato di quattro volte.